

COMUNE DI BRUSSON

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza Municipio n. 1 - 11022 Brusson
Partita I.V.A. 00100690072



COMMUNE DE BRUSSON

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0125/300132-300683
Telefax 0125300647

Prot. n. 1291/VI – 5

Del 20/02/2017

BANDO DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del complesso immobiliare denominato *Foyer du Fond*, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Brusson

Tel. 0125 300132 interno 3 – Fax 0125 300647 – Mail appalti@comune.brusson.ao.it
Responsabile della Procedura di Affidamento – Arch. Claudio Alliod

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del complesso immobiliare denominato Foyer du Fond, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 95 e ss del Dlgs 50/2016.

CIG: **6986449818**

– CUP: **B61H16000010005**

CANONE MINIMO ANNUO A CARICO DEL CONCESSIONARIO: Euro 39.000,00 oltre l'iva

VALORE PRESUNTO DELL'INVESTIMENTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO: Euro 780.000,00 oltre l'iva.

DURATA DELLA CONCESSIONE: 20 anni decorrenti dalla data di avvio di esecuzione.

REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE: La capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica e professionale sono verificate assumendo quale valore dell'appalto il valore presunto complessivo.

MODALITA' DI CONSEGNA DELL'OFFERTA:

- Con mezzi liberi.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 19 aprile 2017 ore 12:00	PRIMA SEDUTA PUBBLICA: 20 aprile 2017 ore 14:00
GARANZIA PROVVISORIA: 2% (due per cento) del valore presunto dell'appalto. L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso del sistema di certificazione di qualità ai sensi dell'art. 93 del d.Lgs 50/2016.	
Contributo ANAC € 70,00	

I DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il comune di Brusson, al fine di assolvere al proprio ruolo di garante della risposta alla vocazione turistica del territorio, intende procedere all'individuazione di un operatore economico qualificato al quale affidare, in gestione, la struttura sita in frazione Vollon, **per un periodo di 20 anni** decorrenti dall'avvio di esecuzione del servizio.

Tale struttura, denominata "Foyer du Fond", è composta dai seguenti beni:

- Struttura alberghiera ricettiva.
- Bar Ristorante.
- Campo sportivo.
- Aree comune e altri servizi.

Rimarranno nella disponibilità del Comune le seguenti attività con i relativi locali:

- Noleggio sci
- Sede maestri di sci
- Sede sci club
- Locali tecnici adibiti all'innervamento artificiale e relativi magazzini
- Ufficio Foyer al piano primo, fino al termine delle procedure di liquidazione della società Foyer de Fond
- Ufficio da adibire a biglietteria piste fondo che sarà ricavato mediante tramezzatura dell'ufficio sito al piano terreno.

I ricavi di gestione del concessionario, nella ratio prevista dalla Parte III del D.Lgs 50/2016, costituiscono presupposti ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Il concessionario, quindi, ha diritto di sfruttare economicamente la struttura al fine di perseguire detto equilibrio; tale sfruttamento, comunque, deve avvenire nel rispetto generale delle linee guida impartite dal Comune, contenute nel capitolato speciale e nel presente Bando.

Il concessionario dovrà mantenere aperti e scaldati gli spogliatoi a sue spese e cura nei periodi dal 1 dicembre, e comunque dalla data di apertura delle piste di fondo se antecedente a tale data, alla domenica successiva alla Pasqua, e comunque non prima del 31 marzo o della data di chiusura delle piste di fondo se posteriori alla domenica successiva alla Pasqua e dal 1 giugno al 30 settembre.

In accordo con il gestore, su richiesta dell'amministrazione comunale di Brusson, il salone e le cabine di cronometraggio, nel caso di manifestazioni, dovranno essere ceduti ad uso totalmente gratuito agli organizzatori dell'evento, per il periodo necessario allo svolgimento della manifestazione stessa.

2. Sono a carico del concessionario gli obblighi di manutenzione che comprendono tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e degli impianti connessi, come esplicitato nel capitolato speciale. Gli obblighi di manutenzione a carico del concessionario comprendono altresì l'esecuzione di tutte le opere necessarie per adeguare la struttura e renderla, nel complesso, attrattiva per gli utenti.

Allo stato attuale la struttura, pur essendo del tutto idonea dal punto di vista edilizio e strutturale, necessita di interventi di manutenzione straordinaria, descritti nel capitolato speciale di appalto.

Tali interventi dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione, trattandosi di **"interventi manutentivi obbligatori"**.

Per l'esecuzione di detti interventi, nulla sarà dovuto al concessionario da parte del Comune di Brusson, neppure al termine del rapporto di concessione e neppure nel caso di chiusura anticipata della concessione, salvo il caso in cui la risoluzione anticipata sia da addebitarsi all'amministrazione comunale di Brusson.

N.B. Al fine di perseguire l'equilibrio economico finanziario, il concessionario per il periodo necessario ad ammortizzare i costi di interventi (secondo il proprio piano economico finanziario) avrà titolo a non corrispondere il canone di concessione, sino alla concorrenza dell'investimento effettuato e computato oltre l'Iva, qualora rispetto ai lavori previsti in capitolato, che sono indicativi e non esaustivi, siano necessari interventi ulteriori. Il tutto previa verifica dell'entità dei medesimi da parte del comune.

In ogni caso il Concessionario, per tutto il periodo della concessione, dovrà garantire che la struttura risulti, in ogni momento, in normale condizione di efficienza e conformità alle norme di sicurezza vigenti.

2. La concessione rientra nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 in tema di Concessioni e Partenariato Pubblico Privato.

3. Salve le eccezioni previste dal Capitolato speciale e dalla legge di gara, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la gestione della struttura.

Il concorrente dichiara espressamente di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento della Concessione e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. Il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dei documenti di gara. L'operatore economico dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie e opportune, di aver ricevuto dal Comune tutta la collaborazione richiesta ai fini della determinazione dell'offerta, di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo e onere suscettibile di influire sul corso e costo della concessione e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta.

4. L'aggiudicatario dovrà garantire l'inizio delle prestazioni oggetto della presente gara secondo il seguente iter:

- Stipula del contratto (ai sensi dell'art. 165 del Dlgs 50/2016) dopo la presentazione di documentazione idonea che attesti la capacità finanziaria (anche mediante finanziamento di banche ecc) per l'esecuzione degli *interventi manutentivi obbligatori*.
- Inizio della gestione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di concessione.
- Ultimazione degli *interventi manutentivi obbligatori* entro 36 mesi dalla stipula del contratto. Eventuali proroghe ai tempi di ultimazione dovranno essere autorizzate dall'amministrazione comunale di Brusson.

Per quanto concerne le restanti prestazioni l'avvio del servizio verrà stabilito in ragione del cronoprogramma che proporrà l'aggiudicatario, previa valutazione di congruità da parte del Comune di Brusson.

5. Le opere di miglioria, manutenzione ed edilizie-impiantistiche in genere che il Concessionario realizzerà, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme tecniche vigenti e delle disposizioni in tema di garanzia previste dal d.p.r. 207/2010 e sm.i.. Il Comune di Brusson verificherà a mezzo dei propri tecnici (interni o esterni) tutte le attività esecutive edilizie e impiantistiche realizzate dal Concessionario. Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni del d.p.r. 207/2010.

6. Il capitolato speciale di appalto disciplina il rapporto tra Comune e Concedente.

II DISCIPLINA DELLA PROCEDURA

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:

- Bando di gara e format moduli;
- Capitolato Speciale di appalto e documenti ivi allegati e richiamati;
- Normativa vigente in materia nazionale e regionale.

2. La concessione rientra nell'ambito delle disposizioni del D.Lgs 50/2016 in tema di Concessioni e Partenariato Pubblico Privato.

3. In merito alle fasi di affidamento della procedura trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, ivi compresa la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 della medesima norma.

4. Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei formati moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.

5. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono per posta elettronica certificata.

6. La stazione appaltante si riserva di interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni concorrente diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta; La stazione appaltante si riserva di procedere all'individuazione del soggetto affidatario e non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta; La stazione appaltante si riserva di procedere all'individuazione del soggetto affidatario, all'aggiudicazione definitiva e interrompere la fase di stipula del contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.

7. Qualora allo scadere del contratto di concessione non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, il concessionario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni connesse allo stesso, nessuna esclusa, sino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto iniziale e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i mesi 6 (sei).

N.B. La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con gli offerenti, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

III REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

1. L'amministrazione appaltante comunicherà a mezzo posta elettronica certificata le informazioni relative alla procedura di gara ai sensi degli articoli 40 e 52 del D.Lgs 50/2016. In caso di impossibilità all'utilizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo di fax e/o posta ordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 50/2016.

2. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016, comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i concorrenti;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

3. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, la stazione appaltante comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

- a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta;
- b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto;

4. La stazione appaltante non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

IV QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO.

1. Il canone minimo annuo posto a carico del Concessionario per la gestione del servizio è pari a Euro 39.000,00 oltre oneri, rivalutabili secondo indici Istat.

L'importo posto a base di gara ammonta è il seguente

Canone annuo	€ 39.000,00
Canone per 20 anni	€ 780.000,00

Il valore del contratto verrà definito dalla somma tra il canone annuo offerto in sede di gara moltiplicato il numero degli anni di concessione. **Non sono ammesse offerte di importo pari o inferiore al canone come sopra stabilito.**

N.B. Al fine di perseguire l'equilibrio economico finanziario, il concessionario per il periodo necessario ad ammortizzare i costi degli interventi (secondo il proprio piano economico finanziario) avrà titolo a non corrispondere il canone di concessione sino alla concorrenza dell'investimento effettuato e computato oltre l'iva, qualora rispetto ai lavori previsti in capitolato, che sono indicativi e non esaustivi, siano necessari interventi ulteriori. Il tutto previa verifica dell'entità dei medesimi da parte del comune.

2. Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che i costi in ordine alla sicurezza per interferenze, fermi restando i costi della sicurezza aziendali relativi all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario, sono quantificabili in ragione dello 0,0% del canone complessivo. (Determinazione ANAC n. 3/2008).

3. L'importo annuale del canone che il concessionario dovrà versare al concedente è stabilito nella misura che sarà determinata dall'offerta presentata in sede di gara.

V REQUISITI SPECIALI

1. I concorrenti devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria nonché adeguata capacità tecnica e professionale in relazione alle prestazioni oggetto di appalto.

2. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del Dlgs 50/2016 anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

Ed in particolare:

a) possedere l'iscrizione al Registro Imprese/Albo delle Imprese e presso la competente Camera di Commercio per la tipologia di attività prevista nel bando.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente.

b) avere conseguito negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale complessivo non inferiore all'importo complessivo dell'appalto e quindi pari a Euro **390.000,00 pari al 50% della base d'asta**.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il mandatario deve possedere o spendere i requisiti in misura maggioritaria.

c) avere idonee referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993. Se il concorrente non è in grado per giustificati motivi (ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 3 anni) di presentare le referenze richieste, può provare la capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante quale, a mero titolo esemplificativo, copia autentica dei bilanci degli ultimi due esercizi. Spetta alla stazione appaltante valutare in concreto se sussistono i giustificati motivi.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) il requisito deve essere soddisfatto da tutti componenti singolarmente, pertanto ogni componente il raggruppamento deve produrre le proprie referenze.

N.B. Le referenze bancarie devono essere allegate in originale già in sede di partecipazione alla gara.

d) se i soggetti eseguono gli interventi manutentivi obbligatori con la propria organizzazione di impresa, la qualificazione nella categoria ex art. 61, co. 4, del d.p.r. 207/2010 (allegato A) in OG 1 classifica II. **Tale requisito può essere posseduto indifferentemente dal mandatario o dai mandanti.**

3. I concorrenti sono tenuti ad individuare e designare i soggetti cui verrà demandata la progettazione e direzione degli interventi di manutenzione, in possesso di idonei requisiti previsti dalla vigente legislazione. Tale individuazione potrà avvenire dopo la stipula del contratto di appalto.

4. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. La stazione appaltante allorché, in sede in gara, valuta una potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili ad un medesimo centro decisionale, procede all'esclusione dei soggetti collegati, al fine di tutelare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara. In particolare, non possono partecipare alla gara i concorrenti tra i quali vi siano identità nelle seguenti cariche: titolare di ditta individuale; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario di società in accomandita semplice; membro di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi di cooperative, consorzi di imprese; direttori tecnici.

N.B. In relazione ai requisiti speciali non è ammesso l'avvalimento.

VI REQUISITI GENERALI

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il

reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B.

Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, , ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo alla stazione appaltante valutarne la gravità.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. Un operatore economico è escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. In ogni modo, la stazione appaltante esclude l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Dlgs 50/2016;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Dlgs 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Dlgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Dlgs 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le disposizioni dell'art. 80 del D.lgs 50/2016

6. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all' ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D. Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006.

VII SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016.

2. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a Euro 780,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

3. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5. Non è ammesso il soccorso istruttorio con riferimento all'offerta tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016.

VIII DOCUMENTI DI GARA E SOPRALLUOGO

1. I documenti di gara sono disponibili presso l'ufficio tecnico del comune dei quali una copia potrà essere consegnata ai concorrenti in occasione del sopralluogo obbligatorio.

2. In considerazione della particolarità della Concessione e dei luoghi oggetto di contratto ogni concorrente deve, pena l'esclusione, prendere visione della struttura. All'offerta ogni concorrente, come meglio specificato nel presente bando

di gara, deve allegare, **pena l'esclusione**, l'attestazione, rilasciata dall'incaricato della stazione appaltante, dalla quale risulta l'avvenuta presa visione dei luoghi.

Il sopralluogo obbligatorio per la presa visione dei luoghi potrà essere effettuato previa prenotazione al num. telefonico 0125/300132 interno 3 (referente – Geom. Joelle Vuillermin).

2. Il concorrente con il sopralluogo attesta:

- a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nel bando, nel Capitolato speciale, negli elaborati in essi richiamati senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
- b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione della Concessione;
- c) di ritenere gli elaborati di gara tali quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione;
- d) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni in concessione;
- e) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle prestazioni da eseguire;
- f) di impegnarsi a prestare le garanzie previste dalle norme di gara, alcuna esclusa;
- g) di impegnarsi a mantenere vincolante l'offerta tecnica ed economica per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
- h) di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle prestazioni da rendere e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito.

3. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, **unicamente, pena di esclusione**:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- dal procuratore generale o procuratore speciale del concorrente (**muniti di procura notarile in copia da esibire**);
- da un dipendente delegato a tale scopo (è sufficiente una delega semplice con allegata copia del documento di identità del delegante quale legale rappresentante del concorrente).

IX TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE – PRIMA SEDUTA PUBBLICA

1. Il termine di ricezione delle offerte è stato calibrato in ragione di tale obbligo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.lgs 50/2016.

2. I plichi, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione secondo le modalità di cui al presente disciplinare e corredati della documentazione necessaria, **devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:**

le ore 12:00 del giorno 19 aprile 2017

al seguente indirizzo:

Comune di Brusson, piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson (AO)

2. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte:

- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
- i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega auto-certificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

X PRIMA SEDUTA PUBBLICA

1. La prima seduta pubblica si terrà il **giorno 20 aprile 2017, ore 14:00**, presso la sede del Comune di Brusson in piazza Municipio, 1 – 11022 Brusson (AO)

2. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

XI PROCEDURA DI GARA

1. La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter:

In seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico principale contenente le 3 (tre) buste "A – *documentazione amministrativa*", "B – *offerta tecnica*", "C – *offerta economica*", verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando;
- alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 3 (tre) buste denominate nel modo indicato nel presente bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
- ad aprire la busta "A – *documentazione amministrativa*", verificarne il contenuto, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione giudicatrice o dei componenti il seggio di gara, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel bando di gara.
- ad aprire la busta "B – *documentazione tecnica*", verificarne il contenuto e documentare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei componenti la commissione giudicatrice o dei componenti il seggio di gara per l'apertura della documentazione amministrativa;

In seduta riservata si procederà:

- ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente bando.
- a richiedere, se necessario, chiarimenti ed integrazioni finalizzate a meglio esplicitare le offerte, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

In seduta pubblica si procederà:

- alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
- ad aprire la busta "C – *Offerta economica*", verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara.
- alla lettura delle offerte economiche ed all'attribuzione del relativo punteggio;
- a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;
- a sospendere la seduta pubblica e l'aggiudicazione provvisoria al fine di analizzare, in seduta riservata, il contenuto del Piano economico e finanziario e valutare la congruità della proposta.

In ulteriore seduta pubblica si procederà:

- a comunicare l'esito della valutazione del Piano economico-finanziario e a confermare l'aggiudicazione provvisoria del soggetto la cui offerta è risulta la migliore oppure a comunicare la sua esclusione e non ammissibilità. In tale ultimo caso la Commissione procederà nelle modalità indicate per i medesimi incombenti in relazione alle offerte dei concorrenti collocatisi in graduatoria in posizione successiva.

N.B. La stazione appaltante può condurre liberamente negoziazioni con gli offerenti, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

2. La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente

rente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.

XII COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da 3 membri nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

2. A tale proposito in ragione della composizione della Pianta Organica della stazione appaltante, i membri della commissione verranno scelti secondo il seguente ordine di priorità:

- Dirigenti e Funzionari presenti in pianta organica del comune di Brusson, con idonea competenza;
- Dirigenti e Funzionari presenti nella pianta organica della Unité des Communes alla quale il comune di Brusson appartiene, con idonea competenza.
- Dirigenti e Funzionari presenti nella pianta organica di altre stazioni appaltanti regionali, con idonea competenza.
- Professionisti esterni scelti sulla base di una rosa fornita dagli ordini competenti.

In particolare per quanto concerne la specifica competenza in materia di analisi e verifica del Piano economico finanziario, il Comune si riserva di richiedere all'Ordine dei dottori commercialisti della Valle d'Aosta, una rosa di professionisti esperti nel settore.

3. Si richiamano le disposizioni dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 216, comma 12, del medesimo testo.

XIII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio stabilito dall'art. 95 del D.lgs 50/2016, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

2. E' prevista, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs 50/2016, una forcella per ogni sub punteggio, costituente soglia di ammissibilità tecnica. L'offerta tecnica, quindi, per ogni singolo sub punteggio deve raggiungere un minimo punteggio per essere considerata tecnicamente adeguata. In difetto l'offerta tecnica, per il singolo sub punteggio, otterrà un punteggio pari a zero.

La soglia non si applica se il numero delle offerte è inferiore a 3 e viene applicata prima della riparametrazione nella percentuale del 30% del punteggio massimo raggiunto dalla singola proposta, riferita al singolo sub criterio, giudicata la migliore.

3. Non sono ammesse offerte in variante.

4. Gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

1. Progetto di gestione della struttura.

Punteggio massimo attribuibile pari a 60

2. Proposta di convenzione ed esperienze pregresse.

Punteggio massimo attribuibile pari a 30

3. Offerta economica in aumento per il canone di concessione

Punteggio massimo attribuibile pari a 10.

3. In particolare i concorrenti dovranno redigere le soluzioni progettuali di cui ai criteri A e B alla stregua dei seguenti elementi:

CRITERI E SUB CRITERI	Punteggio max	Soglia
1. Progetto di gestione della struttura	60	
1.1. Obiettivi e modalità di gestione della struttura. Progetto imprenditoriale. Analisi dei bisogni dell'utenza, programma di controllo della qualità, modalità di monitoraggio dell'erogazione dei servizi e della loro qualità, misurazione del grado di soddisfazione dell'utente. Innovazioni gestionali.	25	7,5
1.2. Piano di gestione per la manutenzione della struttura e degli interventi edilizi generali per il miglioramento della struttura.	25	7,5
1.3. Strumenti di comunicazione con il comune concedente. Impiego di reti a filiera corta per l'acquisizione dei beni e dei servizi da utilizzarsi nell'attività oggetto di affidamento.	10	3
2. Proposta di convenzione ed esperienze pregresse	30	
2.1. Proposta di convenzione la quale deve contenere le condizioni essenziali che regoleranno il rapporto tra l'Amministrazione concedente e l'aggiudicatario, con una chiara definizione dei reciproci diritti ed obblighi. Saranno valutati positivamente gli elaborati che impronteranno la citata bozza all'insegna della trasparenza, chiarezza, dettaglio e linearità del rapporto, con una reciproca ponderazione dei ruoli.	10	3
2.2. Esperienze pregresse e similari.	20	6
3. Offerta economica	10	
3.1. Prezzo offerto in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara.	10	

N.B.

La valutazione conclusiva e positiva dell'offerta (tecnica ed economica) è condizionata alla verifica sulla sostenibilità del Piano economico finanziario

N.B.

Con riferimento ai criteri 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.e 2.2, la relazione tecnica esplicativa deve essere formata da **un numero massimo di 30 cartelle formato A4, ovvero 15 cartelle formato A3** (escluse copertina iniziale e finale). Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) il quale può essere compilato su entrambe le facciate. La relazione può essere eventualmente corredata di schemi grafici di dettaglio e di insieme, tabelle, flussogrammi, istogrammi, cronogrammi aggiuntivi alle previste cartelle. Le cartelle superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio. Negli elaborati non devono, **a pena di esclusione**, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

Durante l'attività valutativa la commissione di gara potrà chiedere chiarimenti ed integrazioni esplicative sul contenuto dell'offerta.

Le proposte saranno validate in contraddittorio con l'amministrazione e diverranno fonte di obbligo contrattuale. La stazione appaltante prima della stipula del contratto ha titolo a chiedere relazioni esplicative e tecniche aggiuntive rispetto a quelle proposte in gara, al fine di meglio circoscrivere gli obblighi assunti dal concessionario.

Le prescrizioni di cui al Capitolato speciale costituiscono obbligazioni minime contrattuali. Il concorrente ha titolo, unicamente, ad implementare tali prescrizioni fermo restando l'obbligo di adempiere a quanto in esso previsto.

N.B.

Ogni elaborato deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione, IN CALCE**, dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) da costituire, la sottoscrizione come prevista **deve essere effettuata da tutti i componenti, pena l'esclusione.**

6. I punteggi verranno determinati applicando la seguente formula:

$$k_i = (1.1.i + 1.2.i + 1.3.i + + 2.1.i + 2.2.i) + (3.i \times 10)$$

dove:

- k_i indica il punteggio attribuito al concorrente i -esimo.
- $1.1.i + 1.2.i + 1.3.i + + 2.1.i + 2.2.i$ indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i -esimo dai componenti della commissione come di seguito indicato.
- $3.i$ indica il punteggio di natura quantitativa attribuito al concorrente i -esimo nei modi di seguito indicati

I punteggi verranno assegnati nei seguenti termini:

Per i Criteri 1.1.i + 1.2.i + 1.3.i + + 2.1.i + 2.2.i il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti parametri:

Ogni commissario per ogni singolo criterio attribuisce un coefficiente variabile tra zero ed uno.

Una volta attribuiti i singoli coefficienti la commissione stabilirà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ottenuta la media dei coefficienti, la commissione riporterà ad uno la media più alta e proporzionerà a tale media massima le medie provvisorie prima determinate.

Ottenute le medie definitive la commissione moltiplicherà le stesse per il fattore ponderale previsto per ogni criterio e sub criterio ottenendo il relativo punteggio.

I parametri di valutazione generali, pur potendo i commissari attribuire coefficienti intermedi, sono i seguenti

Giudizio	Eccellente	Coefficiente	1,00
Giudizio	Ottimo	Coefficiente	0,80
Giudizio	Buono	Coefficiente	0,60
Giudizio	Discreto	Coefficiente	0,40
Giudizio	Sufficiente	Coefficiente	0,20
Giudizio	Insufficiente	Coefficiente	0,00

Per il criterio 3 (offerta economica).

Il punteggio verrà attribuito mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito all'offerta più conveniente per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al valore pari a quello posto a base di gara.

7. In caso di offerte con pari punteggio, l'Amministrazione procederà al sorteggio pubblico.

XIV

SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il concorrente deve allegare all'offerta economica un Piano economico finanziario che attesti la congruità, affidabilità e sostenibilità economica della proposta, tenendo in considerazione gli investimenti proposti. La valutazione tiene conto anche del grado di dettaglio dell'esposizione e dell'accuratezza di analisi.

Il Piano deve prevedere tutte le voci di costo relative alla gestione della concessione in funzione della durata. Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 oppure in alternativa all'asseverazione lo stesso Piano dovrà essere redatto e sottoscritto da un professionista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti o nel registro dei revisori contabili.

2. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

3. La verifica è demandata alla commissione giudicatrice.

4. La stipula del contratto della Concessione (ai sensi dell'art. 165 del Dlgs 50/2016) avverrà, comunque, dopo la presentazione di documentazione idonea che attesti la capacità finanziaria (anche mediante finanziamento di banche ecc) per l'esecuzione degli *interventi manutentivi obbligatori*.

XV INFORMAZIONI SUL RECAPITO DELLE OFFERTE

1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato, **a pena di irricevibilità**, con libertà di mezzi.
2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena l'irricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.
3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara **rileva la data di ricezione del plico** da parte dell'incaricato della stazione appaltante. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **la stazione appaltante non ha l'obbligo** di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.
4. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
5. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati **con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste** e devono recare all'esterno i seguenti dati:
 - Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Il seguente oggetto della gara: *“Offerta per la gara d'appalto per l'affidamento in concessione della gestione del complesso immobiliare denominato Foyer du Fond, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.”* – **NON APRIRE**
6. **Penà l'esclusione**, i plichi devono contenere al loro interno **3 (tre) buste** a loro volta idoneamente sigillate **con ceralacca o con nastro adesivo** sui lembi di costruzione, così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa
BUSTA B – Offerta tecnica.
BUSTA C – Offerta economica e Piano economico finanziario.

La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA A – Documentazione amministrativa. Offerta per la gara d'appalto per l'affidamento in concessione della gestione del complesso immobiliare denominato Foyer du Fond, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA B – Offerta tecnica. Offerta per la gara d'appalto per l'affidamento in concessione della gestione del complesso immobiliare denominato Foyer du Fond, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016**
- Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La terza busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA C – Offerta economica e Piano economico finanziario. Offerta per la gara d'appalto per l'affidamento in concessione della gestione del complesso immobiliare denominato Foyer du Fond, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016**
- Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

XVI

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

1. La busta “A” deve contenere, **pena l’esclusione**, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa all’intenzione di subappaltare ai sensi degli articoli 105 e 174 del D.Lgs 50/2016 nonché i requisiti speciali.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l’esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**. Pertanto in caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l’esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione:

- dal titolari e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l’esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**. Pertanto in caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

- **Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, come da attestato rilasciato dall’ente.**
- **Ricevuta in originale del versamento del Contributo ANAC** da effettuare, **pena l’esclusione**, dai concorrenti, come previsto dalla deliberazione n. 163 del 22/12/2015 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e secondo le istruzioni di cui al sito dell’AVCP.
- **Garanzia provvisoria**, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto nel presente disciplinare e come disciplinato dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
- **Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicati (format mod. 1, mod. 2 e mod. 3).** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

2. Nel caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 1**, allegare **pena l’esclusione**:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 3, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione delle prestazioni da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l’esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

3. Nel caso di di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 1**, allegare **pena l’esclusione**:

- **Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo**

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

XVII CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

1. La busta “B” deve contenere, **a pena di esclusione**, la proposta tecnica secondo quanto prescritto all’art. XI. del presente bando.

N.B.

*Ogni elaborato deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, **IN CALCE**, dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016) da costituire, la sottoscrizione come prevista **deve essere effettuata da tutti i componenti**, **pena l’esclusione**.*

XVIII CONTENUTO DELLA BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA – PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

1 La busta “C” deve contenere, **pena l’esclusione**, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione come da Format MODULO 4 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.**

(Offerta economica in merito all’esecuzione dell’opera)

Dichiarazione sostitutiva, **in bollo**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando.

L’offerta economica deve contenere, come da format modulo 4:

- Il canone annuo offerto (in cifre ed in lettere).
- I costi relativi alla sicurezza aziendale interni.

Lo stesso deve essere sottoscritto, **pena l’esclusione**, dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente.

N.B.

*In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 50/2006), da costituire la sottoscrizione **deve essere effettuata da tutti i componenti**, **pena l’esclusione**.*

Non sono ammesse offerte in diminuzione del canone concessorio, pena l'esclusione.

➤ **Piano economico e finanziario della commessa**

Il Piano economico finanziario attesta la congruità, affidabilità e sostenibilità economica della proposta, tenendo in considerazione gli investimenti proposti. Il Piano deve prevedere tutte le voci di costo relative alla gestione della concessione in funzione della durata. Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 oppure in alternativa all'asseverazione lo stesso Piano dovrà essere redatto e sottoscritto da un professionista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti o nel registro dei revisori contabili.

2 L'offerta è vincolante **per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.**

XIX GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del valore complessivo dell'appalto (Euro 780.000,00) e quindi pari a Euro 15.600,00.

La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione nei termini previsti dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d) l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante si riserva di chiedere, al momento della sua scadenza, il rinnovo della medesima, a pena di esclusione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve documentare il possesso del requisito, mediante l'attestazione SOA dalla quale deve risultare il possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, come previsto dall'art. 63 del d.P.R. 207/2010 (tutt'ora vigente), oppure mediante copia della certificazione del sistema di Qualità.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

N.B.

Garanzia in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 93, comma 1, del Dlgs 50/2016)

Al fine di assicurare la finalità della garanzia provvisoria - che è quella di garantire la stazione appaltante in ordine alla serietà dell'offerta, al rischio della mancata stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché, nel caso di ATI costituenda, all'impegno delle mandanti di conferire mandato alla capogruppo che stipulerà il contratto - occorre **a pena di esclusione** che l'oggetto della obbligazione garantita sia chiaramente determinato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. **Ne discende che la garanzia, senza eccezioni alcuna deve essere intestata a tutti i componenti dell'ATI, pena l'esclusione e sottoscritta da tutti i soggetti componenti.**

L'offerta ha durata pari a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione.

2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, nella misura del 10% del valore dell'investimento. Tale garanzia viene svincolata all'avvenuto collaudo delle opere di manutenzione straordinaria indicati quali "*interventi manutentivi obbligatori*".

3. Il concessionario è tenuto, altresì, a stipulare idonee garanzie assicurative RCT e RCO. Dalla data di inizio dell'esercizio della concessione, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del Dlgs 50/2016; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. Si richiama il disposto dell'art. 183, comma 13, del Dlgs 50/2016.

XX

DECADENZA, RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA ALLA TUTELA POSSESSORIA. TAVOLO DI COORDINAMENTO

1. Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi:

- a) modificazione della destinazione d'uso dei locali assegnati in uso esclusivo;
- b) cessione della concessione, sublocazione della struttura e subappalto non autorizzato;
- c) scioglimento/fallimento/procedure concorsuali del concessionario.
- d) mancato pagamento del canone concessorio per una annualità;

2. La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del Concessionario vengano meno i requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

L'amministrazione Comunale notificherà l'intervenuta decadenza al concessionario, che dovrà rilasciare la struttura nei termini previsti dal presente bando.

3. Il Comune di Brusson può procedere alla risoluzione e/o revoca della concessione nei casi previsti dal capitolato speciale di appalto nonché nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per inadempimenti contrattuali, ivi compreso il mancato pagamento del canone concessorio per periodi inferiori all'annualità;

L'atto di risoluzione e/o revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario che, nel termine di 30 giorni, può produrre controdeduzioni.

La risoluzione e/o revoca della concessione è disposta dall'Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

L'atto di concessione può essere risolto e/o revocato, inoltre, per inadempimenti, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi essenziali per il Concessionario:

- gravi e reiterate mancanze nella gestione della Struttura;
- violazione della capienza massima della struttura della struttura;
- gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria;
- abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e/o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- stato di insolvenza del Concessionario o frode accertata del medesimo;
- per le infrazioni previste nel capitolato speciale di appalto nei limiti ivi indicati;
- appalto di lavori, senza esplicita autorizzazione da parte del Comune di Brusson;
- mancata realizzazione degli interventi previsti all'articolo 3 nel termine di mesi 36 dalla sottoscrizione del contratto, senza che sia intervenuta specifica deroga da parte del Comune di Brusson;
- mancata realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 nei termini previsti nel cronoprogramma che sarà allegato alla progettazione approvata dal Comune, senza che sia intervenuta specifica deroga da parte del Comune di Brusson;
- reiterata inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato;
- ogni danno grave cagionato a persone o cose.
- violazione grave degli obblighi stabiliti dal capitolato speciale di appalto.

Qualora si riscontrino l'insorgere di uno dei casi di revoca sopra specificati, il Comune di Brusson notificherà al Concessionario l'addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di contro deduzioni ritenute valide e fondate, la concessione sarà risolta di diritto e il Comune avrà diritto di trattenere ed incamerare la cauzione definitiva per la sua totalità, prescindendo dall'effettivo danno.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo. Nessuna pretesa il Concessionario può avanzare a seguito dell'atto di risoluzione e/o revoca.

4. Il concessionario, con la partecipazione alla gara e con la sottoscrizione del contratto di concessione, rinuncia alla tutela possessoria.

Una volta intervenuta la decadenza, la risoluzione o la revoca della concessione, il concessionario dovrà lasciare libero l'immobile da persone o cose entro il termine imposto dal comune.

5. In caso di inadempimento degli obblighi indicati dal presente articolo, il comune avrà titolo ad incamerare la garanzia definitiva rilasciata dal concessionario a titolo di penalità, prescindendo dall'ammontare dei danni effettivi subiti.

6. Il rischio di impresa è a totale carico del Concessionario.

Il comune e il Concessionario concordano di costituire prima della sottoscrizione del contratto di concessione, un Organo comune denominato "Tavolo di Coordinamento", composto da un numero dispari minimo di 3 membri, di cui uno nominato dal Concedente, uno nominato dal Concessionario e uno di comune accordo da Concessionario e Concedente. Qualora nel corso del rapporto concessorio, si verificano eventi tali da introdurre nella Concessione elementi progettuali, realizzativi e/o gestionali non previsti nel presente atto o non prevedibili che modifichino la fattibilità tecnica e/o la relativa sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento, le parti dovranno consultare previamente ed obbligatoriamente il Tavolo di coordinamento che dovrà proporre alle parti le soluzioni maggiormente opportune ovvero assicurare l'adozione di strategie e soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalità delle opere ed assicurare nel contempo l'equilibrio economico e finanziario del Concessionario. Il Tavolo di Coordinamento si esprime a maggioranza dei suoi componenti. Le funzioni di Presidente del Tavolo di Coordinamento sono attribuite al membro designato di comune accordo fra le parti.

Le proposte e soluzioni formulate dal Tavolo di Coordinamento diverranno vincolanti per il Concessionario ed il comune solo a seguito di un atto formale di accettazione da parte di entrambe le parti. La mancata accettazione di tali determinazioni anche solo di una parte non vincola entrambi i sottoscrittori della presente convenzione.

Sono sempre ammissibili, indipendentemente dagli importi e dalla natura del contendere tra le parti, procedure transattive nel rispetto del Codice Civile.

Nel caso in cui dovessero sorgere contestazioni anche nella fase gestionale, le parti devono esperire in via prioritaria un tentativo di amichevole componimento eventualmente anche mediante l'intervento del Tavolo di Coordinamento costituito.

XXI CONCORRENTI

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
3. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale di cui al presente bando di gara sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti dallo stesso bando.
4. E' ammessa la partecipazione di operatori riuniti ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/2016, i cui requisiti devono essere posseduti nei termini previsti nel presente Bando.

XXII FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Una volta concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

3. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Dlgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'investimento.

4. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Dlgs 50/2016 nonché le ulteriori disposizioni vigenti.

XXIII SUBCONCESSIONE, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

1. Non è ammessa la subconcessione.

2. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 174 del D.Lgs 50/2016.

3. Non è ammesso l'avvalimento.

XXIV OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA

1. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.

2. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.

3. I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: "*Busta sostitutiva/integrativa relativa per l'affidamento in concessione della gestione del complesso immobiliare denominato Foyer du Fond, secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 – non aprire*". Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

XXV PRESCRIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a: D. Lgs. 50/2016; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti vigenti.

2. La stazione appaltante **si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo informatico, qualora siano tali da non riguardare un elemento**

essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducano mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.

3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del Dlgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Dlgs 50/2016.

5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.

6. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, **pena l'esclusione**.

7. In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.

8. La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, **pena l'esclusione**, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.

9. L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.

10. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario.

11. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

12. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.

13. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta tramite **posta elettronica: appalti@comune.brusson.ao.it**, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno giovedì 10 aprile 2016**. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta mediante inoltro via e-mail. Decorso tale termine le richieste di chiarimento non saranno più trattate. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

F.to
Il Responsabile della Procedura di affidamento
Arch. Claudio Alliod.